

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 17 maggio 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione non ricevibile.

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2017 da Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2017, causa T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Widiba SpA / EUIPO

(Causa C-685/17 P)

(2018/C 231/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (rappresentanti: L. Trevisan e D. Contini, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 17 maggio 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione non ricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 5 marzo 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

(Causa C-168/18)

(2018/C 231/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Resistente in cassazione: Günther Bauer

Questioni pregiudiziali

1 Se l'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro ⁽¹⁾, sia applicabile qualora le prestazioni di previdenza complementare aziendale vengano fornite attraverso un ente previdenziale interprofessionale soggetto al controllo statale dei servizi finanziari, quest'ultimo riduca legittimamente per motivi finanziari, con il consenso dell'autorità di vigilanza, le prestazioni erogate, e il datore di lavoro, pur dovendo rispondere delle riduzioni, in forza del diritto nazionale, nei confronti degli ex dipendenti, non possa tuttavia, a causa del suo stato di insolvenza, adempiere all'obbligo ad esso incombente di compensare tali riduzioni delle prestazioni.

2 In caso di risposta affermativa alla prima questione:

In quali circostanze le perdite subite dall'ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima, sebbene l'ex dipendente percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici maturati.